

2 cam

N. R.G. 605/2016

Corte D'Appello di Roma

COLLEGIO II

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Cannella	Presidente
dott. Sergio Gallo	Consigliere
dott. Maria Pia Di Stefano	Consigliere rel.

all'esito dell'udienza del 20/06/2017
nel procedimento promosso da:

ROMA CAPITALE parte domiciliata in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 00100 ROMA
rappresentata dall'avv. GRAGLIA FEDERICA

Ricorrente - APPELLANTE

contro

[REDACTED]
parte domiciliata in Roma via Carlo Mirabello 11 rappresentata dall'avv. Giuseppe
Pio Torcicollo

Resistenti - APPELLATI

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.6.2017 sulla richiesta presentata
da ROMA CAPITALE di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza
impugnata;

letti gli atti e uditi i difensori delle parti;

rilevato che la sentenza impugnata ha disposto il pagamento di somme in favore
dei lavoratori appellati in danno di Roma Capitale (restituzione delle somme
trattenute dall'amministrazione a titolo di ritenuta Inadel) e che pertanto trova
applicazione l'art. 431 3° comma c.p.c., a mente del quale la sospensione
dell'esecuzione può essere disposta "*quando dalla stessa possa derivare all'altra
parte gravissimo danno*";

rilevato che parte ricorrente deduce a sostegno dell'istanza la difficoltà ad
assolvere il pagamento degli importi liquidati in sentenza, supportando la
richiesta con la mera considerazione del generalizzato impatto che la sua
esecuzione, data l'estesa platea dei dipendenti che hanno vittoriosamente
esperito il ricorso o potrebbero esperirlo, sortirebbe sulle casse dell'appellante;



che la dedotta circostanza non integra il gravissimo danno richiesto dalla norma, inteso quale effettivo pericolo derivante della coattiva esecuzione della sentenza sulla propria situazione economica e finanziaria;

che generica appare altresì la deduzione circa la difficoltà di far fronte all'adempimento degli impegni istituzionali, mentre certamente non difficoltose sarebbero le eventuali azioni di recupero in caso di esito positivo del gravame, tenuto conto del non rilevante importo dell'importo liquidato in favore di ciascun ricorrente e degli strumenti di recupero di cui dispone l'amministrazione datoriale;

che pertanto l'istanza non può trovare accoglimento;

P.Q.M.

rigetta l'istanza.

ROMA, 20/06/2017

Il Presidente
dott. Giovanni Cannella

